



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore "A. Pacinotti"**

Via Grottò, n.8 – 54021 BAGNONE (MS)- C.F. 90007760458 - tel. (+039) 0187 429004 - 429666

e-mail: MSIS01100T@istruzione.it PEC: MSIS01100T@pec.istruzione.it Sito Internet: <http://www.iisapacinotti.gov.it>

Patto educativo di corresponsabilità¹

Con il presente patto educativo l'istituto "A Pacinotti" nella persona del dirigente scolastico e i sottoscritti:

alunno

genitore dell'alunno, assumono i seguenti impegni:

1. l'istituto "A. Pacinotti" si impegna a fornire un servizio scolastico coerente con gli obiettivi e le attività contenute nel Piano dell'Offerta formativa e rispettoso di quanto contenuto nel piano stesso con riferimento a criteri di verifica e valutazione e realizzazione degli interventi di recupero e sostegno, mettendo a disposizione per la realizzazione del suddetto Piano i locali, le attrezzature e tutte le dotazioni strumentali di cui la scuola dispone
2. l'istituto si rende responsabile della garanzia che il servizio scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie e umane a disposizione e nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolamentano il servizio scolastico e il rapporto di lavoro del personale della scuola, venga reso secondo i criteri e gli standard qualitativi indicati nel Piano dell'Offerta formativa e nei Regolamenti interni (affissi e visionabili all'albo e inseriti sul sito internet)
3. l'alunno e il genitore dichiarano di aver preso visione del Piano dell'offerta formativa e di essere a conoscenza del Regolamento d'istituto e del Regolamento di disciplina e si impegnano ad agire affinché quanto contenuto nei Regolamenti citati venga rispettato dallo stesso alunno durante la sua permanenza tra gli iscritti dell'istituto
4. il genitore dichiara di essere a conoscenza che l'istruzione obbligatoria e' impartita per almeno dieci anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e che l'adempimento dell'obbligo di istruzione e' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
5. il genitore si impegna a svolgere nei confronti del proprio figlio un'azione educativa finalizzata a promuovere il rispetto degli altri, la tolleranza verso differenti culture, il rispetto delle regole di convivenza all'interno della comunità scolastica come stabilite dal Regolamento d'istituto e a formare al rispetto dei locali, delle attrezzature e di tutte le dotazioni strumentali della scuola con la consapevolezza che esse costituiscono patrimonio dell'intera comunità educante di cui genitori, studenti e operatori scolastici sono parti
6. l'accettazione della domanda d'iscrizione comporta l'automatica sottoscrizione del presente patto da parte del rappresentante legale dell'istituzione scolastica, la firma in calce al presente atto costituisce sottoscrizione del patto da parte del genitore dello studente il cui nominativo è riportato nell'atto medesimo.

Si riportano le sanzioni di cui al punto 11, che sono state adottate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, da applicarsi nei casi previsti, come meglio specificato nel Protocollo di Educazione alla Cittadinanza, (Collegio dei Docenti del 26 settembre 2018).

PROTOCOLLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE

11.Sanzioni disciplinari

Si conviene che nei Regolamenti di Istituto siano inserite specifiche indicazioni di sanzione riguardo alle violazioni disciplinari degli alunni, sulla scorta di quanto disposto dell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, con particolare riguardo:

- A comportamenti verbalmente o gestualmente offensivi verso compagni, personale scolastico o altri operatori scolastici, famiglie o altre persone interagenti con la comunità scolastica, aggravati dalla violenza fisica, dalla ripetuta violenza psicologica, dalla discriminazione verso le diversità antropologiche, psicologiche, di genere. Si concorda di prevedere la sola nota disciplinare scritta di una prima infrazione che non abbia caratterizzazioni violente. In caso di una prima reiterazione si prevederà una sospensione dalle ordinarie attività didattiche fino a tre giorni. In caso di ulteriore reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15. In caso di reati o pericolo per l'incolumità delle persone l'allontanamento dalla scuola è immediatamente disposto dal Dirigente Scolastico, in attesa, ove previsto, delle deliberazioni degli organi collegiali. □

- All'uso, non espressamente autorizzato dal docente, durante lo svolgimento delle lezioni, di strumenti di comunicazione o riproduzione, aggravato da finalità fraudolente o di violazione e divulgazione di dati sensibili. Qualunque dispositivo elettronico (cellulari, tablet, smartwatch, video-fotocamere) atto a riprodurre o comunicare, non espressamente autorizzato, dovrà essere tenuto non attivo e riposto non a vista, sotto stretta custodia personale. Oltre a motivazioni didattiche, i docenti potranno valutare di autorizzare l'uso degli strumenti di comunicazione in caso di gravi necessità familiari. Si concorda di prevedere la nota disciplinare scritta e il ritiro temporaneo nell'arco della mattinata del cellulare, in caso di una prima infrazione che non abbia caratterizzazioni fraudolente. In caso di reiterazione, si prevederà prima un giorno di sospensione dalle ordinarie attività didattiche, poi anche nella misura di tre giorni. Nel caso di attività fraudolente o di violazione e divulgazione di dati sensibili, o afferenti a ipotesi di bullismo/cyberbullismo, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni. □

- A pratiche di consumo di sostanze non permesse, aggravate da situazioni di coinvolgimento ed emulazione fra pari. Si rimanda alla normativa antifumo per i casi specifici, mentre per altri abusi si concorda di prevedere per il primo episodio una sospensione fino a cinque giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni □

- A comportamenti che generino danni a cose o persone, sottrazione di beni, incuria verso gli ambienti e le attrezzature scolastiche, aggravati da violazioni alle condizioni igieniche o che determinino interruzioni nella regolare fruizione del servizio scolastico. Si concorda di prevedere come prima misura una sospensione, □proporzionata al danno, fino a cinque giorni. In caso di reiterazione o presenza di elementi aggravanti, la sanzione sarà proporzionata da un minimo di sei fino a poter superare i 15 giorni.

12. Misure riparatorie

Ogni sanzione disciplinare deve essere ispirata al principio della riparazione del danno, pertanto, è fondamentale prevedere, a corredo della sanzione, la possibilità di convertire i periodi di allontanamento dalla scuola in periodi di attività "utili" all'interno dell'istituto. Si specifica, inoltre, che laddove opportuno, e in funzione della capacità degli alunni di dare un chiaro segnale di comprensione dell'accaduto, il dirigente, di concerto con le famiglie, può adottare anche misure educative volte a dimostrare l'impegno al cambiamento e il bisogno di riparazione degli alunni. Tali misure riparatorie possono essere in integrazione o in alternativa alle misure sanzionatorie, debbono prevedere un progetto con obiettivi e tempi definiti e un monitoraggio del comportamento degli alunni sistematico da parte di insegnanti, genitori e altro personale educativo coinvolto.

In relazione a situazioni di emergenza per la salute che coinvolgono gli alunni, i dirigenti si impegnano a darne pronta comunicazione alle famiglie e ad attivare gli opportuni servizi del territorio (USL, Forze dell'Ordine, Servizio Sociale).

Bagnone,

Il genitore.....

L'alunno.....

Il Dirigente Scolastico

.....

¹ Previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (art. 3 D. P. R. 21/11/2007, n. 235)